



Decreto Dirigenziale n. 441 del 07/10/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 293 DEL 24/06/2011 DI AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' IDROPADANA DELL'IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 39,1 MW, E OPERE CONNESSE DA REALIZZARE NEL COMUNE DI GRECI (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. che con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. che la Giunta Regionale con delibera n. 250/11 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- i. che con DGR 46/010 è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio, prorogato con DGR 250/11;
- j. che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/6/2010 è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'area 12 al dott. Luciano Califano, prorogato con DGR 250/11;
- k. che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- l. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;

RICHIAMATI

- a. il decreto dirigenziale n. 364 del 31/08/2006 AGC12, con il quale, tra l'altro, è stato disposto di autorizzare la società IVPC Power 8 S.p.A. con sede legale in Avellino, P.IVA n. 02523350649, tra l'altro, alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia eolica, per una potenza di 11,05 Mw, da realizzare nel Comune di Greci (AV);
- b. il decreto dirigenziale n. 293 del 24/06/2011 AGC12/Sett04/Serv03, con il quale, tra l'altro, è stata autorizzata la società Idropadana Srl, con sede legale in Torino, Corso Orbassano, 336, P.I. e C.F. 05499040011 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica, per una potenza nominale di 39,1 MW da realizzare nel comune di Greci (AV);

CONSIDERATO che

- a. che nella CDS del 09/02/2009, relativa al procedimento di autorizzazione dell'impianto della Idropadana la Società IVPC Power 8 S.p.A. evidenziava il grave pregiudizio che sarebbe stato arrecato al proprio impianto sito nel Comune di Greci, nel caso in cui fosse stato autorizzato l'impianto di Idropadana;
- b. che nella CDS del 09/02/2009, relativa al procedimento di autorizzazione dell'impianto della Idropadana la Società IP Maestrale 4 S.r.L, proprietaria di un impianto di produzione di energia con tecnologia eolica, di potenza pari a 16,5 Mw, sito nel Comune di Greci, evidenziava il grave pregiudizio che sarebbe stato arrecato al proprio impianto nel caso in cui fosse stato autorizzato l'impianto di Idropadana;
- c. che in data 19/11/2010, presso gli uffici del Settore Regolazione dei Mercati si è tenuto un tavolo tecnico al quale hanno partecipato le società Idropadana S.r.L. e IVPC Power 8 S.p.A. e la prima si è impegnata a risarcire il danno effettivamente dimostrato e la IVPC ha accettato la proposta con formalizzazione contrattuale tra le parti.
- d. con nota acquisita al prot. n. 2011.0721495 del 26/09/2011, la società IVPC Power 8 S.p.A., ha fatto istanza volta ad ottenere dal Settore il ritiro in autotutela del D.D. n. 293 del 24/06/2011 AGC12/Sett04/Serv03, in quanto l'impianto della Idropadana interferirebbe con quello di proprietà della IVPC, allegando la perizia giurata dell'Ing. Alfonso Letizia dalla quale risulta, tra l'altro, che "gli aerogeneratori contraddistinti dai nn. 1, 2, 5,10,11, 12, 13, 14, 15 provocherebbero perdite di produzione per l'impianto dell'istante, pari a 750 Mwh/anno, inoltre pregiudicherebbe significativamente il regolare funzionamento dell'impianto stesso";
- e. con nota acquisita al prot. n. 721453 del 26/09/2011, la Società IP Maestrale 4 S.r.L., proprietaria di un impianto di produzione di energia con tecnologia eolica, di potenza pari a 16,5 Mw, sito nel Comune di Greci, ha fatto istanza volta ad ottenere dal Settore il ritiro in autotutela del D.D. n. 293 del 24/06/2011 AGC12/Sett04/Serv03, in quanto l'impianto della Idropadana interferirebbe con quello di proprietà della Società IP Maestrale, allegando la perizia giurata dell'Ing. Alfonso Letizia dalla quale risulta, tra l'altro, che "gli aerogeneratori contraddistinti dai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 19, provocherebbero perdite di produzione per l'impianto dell'istante, pari a 1480 Mwh/anno, inoltre pregiudicherebbe significativamente il regolare funzionamento dell'impianto stesso";

RITENUTO, pertanto, di dover sospendere l'efficacia del D.D. n. 293 del 24/06/2011 AGC12/Sett04/Serv03 di 60 giorni per dirimere la problematica delle interferenze evidenziata dalle Società IVPC Power 8 S.p.A. e IP Maestrale 4 S.r.L.

VISTI

- a. la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione;
- b. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- c. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- d. il DM MiSE 10/9/2010
- e. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- f. la DGR 2119/08;

- g. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- h. la DGR n 3466/2000;
- i. la DGR 1152/09;
- j. la DGR n. 46/10;
- k. la DGR n. 529/10;
- l. i DD.DD. nn. 514/10 e 21/2011;
- m. il D.D. n. 50/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03;
- n. la DGR n. 250/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" della stessa AGC 12;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. di **sospendere** l'efficacia del decreto dirigenziale n. 293 del 24/06/2011 AGC12/Sett04/Serv03 di 60 giorni, per dirimere la problematica delle interferenze evidenziata dalle Società IVPC Power 8 S.p.A. e IP Maestrale 4 S.r.L;
2. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
4. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Dott. Luciano Califano